

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 17 settembre 2014

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo)

e

- le OO.SS.

premesso che

- il Piano d'Impresa 2014-2017 prevede, tra le iniziative finalizzate alla piena valorizzazione del business esistente, il governo continuo dei costi tramite la razionalizzazione della copertura territoriale e la semplificazione societaria e organizzativa;
- in tale ambito i competenti Organi Statutari delle Società interessate hanno deliberato le operazioni societarie – giuridicamente efficaci dal 10 novembre 2014 – di fusione per incorporazione di Banca di Credito Sardo S.p.A. e di Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Intesa Sanpaolo, nella sua qualità di Capogruppo, con lettera del 5 settembre 2014 – che qui si dà per integralmente trascritta –, ha pertanto provveduto a fornire alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle OO.SS. è stato attivato in data 17 settembre 2014 il previsto esame congiunto;

si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione – ai sensi dell'art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro del Personale appartenente alle aziende incorporate prosegue senza soluzione di continuità con Intesa Sanpaolo S.p.A., con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa;

In particolare:

- l'inserimento del Personale appartenente alle aziende incorporate nell'organizzazione aziendale incorporante avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;

- in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale predetto mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione al Personale trasferito è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011, o 2 luglio 2013, o 28 febbraio 2014, o 27 marzo 2014, ovvero ancora 14 luglio 2014;
- in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. continua a mantenere le condizioni agevolate già applicate presso le banche di provenienza, comuni a tutto il Gruppo;
- per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, Intesa Sanpaolo subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate nella società di provenienza fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche presso Intesa Sanpaolo S.p.A. il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'operazione alle condizioni pattuite;
- nei confronti del personale appartenente alle aziende incorporate sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale, specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione svolto tra il 2007 e il 2008.

*** *** ***

Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto relative all'operazione di fusione per incorporazione di Banca di Credito Sardo S.p.A. e Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.